

SETTORE 3 - RISORSE
Servizio U.O. 3.2 Risorse Umane e Organizzazione

DETERMINAZIONE N. 97 DEL 23/03/2020

OGGETTO: *Personale dipendente "Specialista Attività Tecnico Progettuali Cat. D. Risoluzione rapporto di lavoro per sopraggiunti limiti ordinamentali.*

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 69 dello Statuto Comunale e gli artt. 13 e seguenti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza;
- il Regolamento di contabilità relativamente a ruolo e responsabilità della dirigenza nella gestione del Bilancio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04.02.2020 avente ad oggetto nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04.02.2020 avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 07.02.2020 con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di Gestione ;
- la disposizione del Sindaco n. 340 del 29.05.2019 con la quale vengono conferite al dott. Alberto De Francesco, le competenze dirigenziali del Settore Risorse;
- l'art. 21 bis del Regolamento di Organizzazione relativo alle competenze dell'area delle Posizioni Organizzative;

- la determinazione dirigenziale n. 135 del 17.05.2019, relativa all'attribuzione dell'incarico di delega di funzioni e responsabilità della posizione organizzativa "Risorse Umane e Organizzazione" fino al 31.12.2020;

PREMESSO che:

-con Determinazione dirigenziale n. 69 del 04/02/1999, è stata inquadrata nei ruoli organici del Comune la Sig.ra Montanari Ivonne a seguito di mobilità dal Ministero della Pubblica Istruzione – Provveditorato agli studi di Como ai sensi del DPCM n. 325 del 05/08/1988 e n. 428 del 22/07/1989 a far data dal 01/01/1999 con il profilo di "Specialista in Attività Tecnico Progettuali" 7 q.f.;

-con Determinazione dirigenziale n. 604 del 14/12/2000 la dipendente in questione è stata inquadrata nella posizione economica "D2" a far data dal 01/01/2000 e che a far data dal 01/07/2004 la suddetta è stata inquadrata nella posizione "D3" con determinazione n. 347 del 20/07/2004;

VISTO che con l'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, con la quale sono state rideterminate le tipologie di pensione ed in particolare i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, con cui sono stati definiti i nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla "pensione di vecchiaia" 67 anni a far data dal 01/01/2019 ;

Richiamati:

- l'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, che ridetermina le tipologie di pensione, in particolare i commi 4, 6 lettera c) e 7 primo periodo, con cui sono stati definiti i nuovi requisiti anagrafici per il diritto alla "pensione di vecchiaia" 67 anni a far data dal 01/01/2019;

- la circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 che dispone in merito alla decorrenza dal 01/01/2019 del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e ne fissa il diritto al compimento del 67° anno di età;

- l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in Legge n. 125/2013, che recita: *"L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione"*;

- la circolare n. 2 del 19/02/2015 della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale si prevede che "... il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato in via generale, dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato, e dall'art. 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici;

- la Legge 7/2/1979 n. 29 che dispone in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori, ai fini previdenziali;

VISTA la nota 25/01/2018 prot. n. 4436 con la quale l'Amministrazione, ha comunicato alla Sig.ra Montanari Ivonne, l'avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro in essere, con diritto alla "pensione di vecchiaia" a far data dal 01/08/2020 precisando che l'ultimo giorno di servizio è il 31/07/2020.

RILEVATO che la dipendente Montanari Ivonne, in data 27/07/2018 ha compiuto il 65° anno di età, raggiungendo il limite ordinamentale, con un'anzianità contributiva pari a 34 anni 9 giorni e che pertanto in base alla normativa vigente, non matura diritto a pensione ;

DATO ATTO pertanto che questa Amministrazione Comunale, è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente in questione oltre i limiti ordinamentali (65 anni) e fino al conseguimento della prima decorrenza utile della pensione, individuata nella data del 01/08/2020 ;

DETERMINA

1 Di dare atto della avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro con la dipendente Montanari Ivonne nata a La Spezia il 27/07/1953, oltre i limiti ordinamentali dell'età anagrafica di 65 anni compiuti il 27/07/2018, fino al conseguimento della prima data utile di decorrenza della pensione;

2 Di risolvere il rapporto di lavoro, per collocamento a riposo con diritto a pensione di vecchiaia, con la dipendente Montanari Ivonne inquadrata nella categoria D1 "Specialista in Attività Tecnico Progettuali" posizione economica D3, a far data dal 01/08/2020, precisando che il suo ultimo giorno di servizio sarà il 31/07/2020, per raggiungimento dei limiti età 67 anni ;

3 Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente di Assegnazione del dipendente.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott. Antonio Capoferri

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate